



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Adeguamento tariffe che i Comuni singoli o associati e le Unioni montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private. Modifica alla DGR n. 1314/2012

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dall'Agenda Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessit  di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenda Regionale Sanitaria;

VISTO il parere favorevole del Dirigente della Posizione di Funzione Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare previsto dall'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimit  e della regolarit  tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva n  pu  derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

Di modificare la DGR 1314 del 15 settembre 2012 concernente: "Determinazione tariffe che i Comuni singoli o associati e le Comunit  montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private" sostituendo l'allegato A alla stessa con l'allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Legge n. 281 del 14 agosto 1991 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Legge regionale n. 10 del 20 gennaio 1997 Norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Regolamento regionale n. 2 del 13 novembre 2001 Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10

Delibera della Giunta regionale n. 1314 del 15 settembre 2012 tariffe che i Comuni singoli o associati e le Unioni montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private.

L'art. 2 comma 13 del Regolamento regionale n. 2 del 13 novembre 2001 prevede che le spese di mantenimento quotidiano relativo a ciascun animale catturato, i cui oneri sono a carico dei Comuni, siano stabilite nel limite minimo e massimo dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

Con Delibera della Giunta regionale n. 560 del 12 marzo 2002 erano state stabilite le tariffe per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private, le stesse tariffe sono state modificate con successiva Delibera n. 1314 del 15 settembre 2012.

La legge regionale n. 10 del 20 gennaio 1997 all'art. 2 comma 4 bis prevede che la Giunta regionale determina, esclusivamente in funzione dell'età e dello stato di salute degli animali ricoverati, il minimo e il massimo delle tariffe concernenti le spese per il mantenimento degli animali e che le tariffe siano aggiornate ogni quattro anni.

Alla base dell'aggiornamento tariffario viene considerato congruo utilizzare l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi rilevato dall'Istat.

Nei quattro anni successivi alla adozione della Delibera della Giunta regionale n. 1314/2012, precisamente dal settembre 2012 al settembre 2016 l'indice Istat ha avuto un incremento di appena lo 0,7% determinando, nei fatti, una irrilevanza nel potenziale adeguamento tariffario. Mentre nel periodo successivo, dal settembre del 2016 fino alla data odierna, l'indice Istat ha avuto un incremento pari al 2,7% ed appare ora opportuno considerare un adeguamento tariffario del 3,4% pari alla somma degli incrementi avvenuti nel periodo da settembre 2012 ad oggi.

La tabella n. 2 dell'Allegato A viene riportata al fine di conservare la unitarietà dello stesso, alle descrizioni ivi contenute non si è ritenuto di apportare modifiche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si propone pertanto l'adozione della Delibera al fine di adeguare le tariffe che i Comuni singoli o associati e le Unioni montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private in base alla intercorsa variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat come da tabella n. 1 contenuta nell'Allegato A alla presente delibera che ne forma parte sostanziale.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R.62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. Attesta infine che della presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche

**Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Fernando Melappioni)**

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R.62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. Attesta infine che della presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche

**P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Il Dirigente Responsabile
(Dr. Paolo Pierucci)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRETTORE

Il sottoscritto, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R.62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

(Dott. ~~Rodolfo Pasquini~~)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

Tabella n. 1

Fasce cani ricoverati In base ad età e stato di salute	Tariffe pro capite euro/cane Animali ricoverati in struttura privata (*)		Tariffa pro capite euro/cane Animali ricoverati in struttura comunale gestita da Soggetti privati o Associazioni di cui all'art. 4 comma 1 della Legge n. 281/1991 e s.m.i. (*)	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Fascia a) Da 1 giorno a 1 anno	€ 2,37	€ 3,06	€ 1,91	€ 3,36
Fascia b) Da 1 a 8 anni	€ 2,17	€ 2,84	€ 1,78	€ 3,09
Fascia c) Oltre gli 8 anni	€ 2,37	€ 3,06	€ 1,91	€ 3,36

(*) Le tariffe:

1. sono comprensive delle spese per l'assistenza sanitaria di base al singolo animale, di cui alla successiva tabella 2, che il gestore è tenuto a garantire ad ogni animale ricoverato;
2. non sono comprensive delle spese per le prestazioni medico veterinarie particolari di cui alla tabella 2, la cui erogazione deve essere preventivamente concordata con il Comune o la Unione montana proprietari dell'animale



Tabella n. 2

Fermo restando le prestazioni veterinarie previste dall'art. 5 della Legge regionale n. 10 del 20 gennaio 1997 che sono a carico dei Servizi veterinari delle Aree Vaste dell'A.S.U.R. per Assistenza veterinaria di base si intende:

- 1) controllo dello stato sanitario generale dei cani, da eseguirsi almeno una volta al mese;
- 2) visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente;
- 3) prescrizione di cure mediche veterinarie;
- 4) acquisto e somministrazione dei farmaci;
- 5) interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);
- 6) verifica della corretta somministrazione di farmaci;
- 7) gestione, controllo e responsabilità dell'armadio dei farmaci presso il canile;
- 8) corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci e dell'emissione di ricette per la fornitura di medicinali;
- 9) verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati effettuate dai volontari o dagli operatori;
- 10) attività a carattere di urgenza con pronto intervento.

Prestazioni Medico Veterinarie particolari:

Tutto quanto non compreso nelle attività di assistenza medica veterinaria di base, richiesta esclusivamente dal Comune competente dietro segnalazione del gestore della struttura e di altri addetti al settore (es. Servizio Sanità Animale dell'Area Vasta dell'A.S.U.R. ecc.) e/o delle Associazioni di volontariato di cui all'art. 2 comma 4 della Legge regionale n. 10 del 20 gennaio 1997